

**VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI SMALTIMENTO DEGLI STOCK DI BANCA
DELLE ORE ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2016**

Il giorno ²²..... dicembre 2016, in Roma

Tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo (di seguito BNL o Capogruppo)

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unisin

PREMESSO CHE

- Il ccnl prevede, sin dal 1999, una specifica disciplina in tema di "Banca delle ore – Lavoro straordinario" (v., allo stato, l'art 106 del ccnl 31 marzo 2015);
- in tema di banca delle ore in BNL è stato sottoscritto in data 26 gennaio 2000 uno specifico Verbale di Accordo, la cui applicazione è stata estesa anche a BPI a far tempo dalla data della sua costituzione;
- la "Dichiarazione delle Parti", in calce al Cap. VII del contratto nazionale di lavoro del 31 marzo 2015 recita testualmente *"Le Parti firmatarie, nel condividere l'obiettivo della coincidenza tra l'orario contrattuale e l'orario di fatto, sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell'impresa, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per (...), banca delle ore, (...), evitando l'accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti. Le imprese potranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento delle finalità di cui sopra"*;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. ai fini dello smaltimento degli *stock* di banca delle ore esistenti al 31 dicembre 2016, i dipendenti di BNL e BPI interessati dovranno effettuare, in ciascun anno del triennio 2018 – 2020, la

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page, representing the signatories to the agreement.

pianificazione dei relativi riposi in occasione della “campagna” di pianificazione delle ferie annuali – secondo criteri e modalità indicate dall’azienda – con l’obiettivo di arrivare entro il 31 dicembre 2020 ad una riduzione del 60% degli *stock* esistenti al 31 dicembre 2016.

La pianificazione annuale delle ore di riposo effettuata dal dipendente ed approvata dall’Azienda dovrà essere rispettata dal collaboratore.

La predetta pianificazione dovrà essere effettuata annualmente da ciascun interessato sulla base dei seguenti *cluster*, elaborati tenendo conto del quantitativo di ore da recuperare nel triennio (cioè del 60% degli *stock* esistenti al 31 dicembre 2016):

- fino a 15 ore: fruizione dell’intero quantitativo entro l’anno 2018;
- tra 16 e 40 ore: fruizione del 50% entro il 2018 e del 50% entro l’anno 2019;
- oltre 40 ore: fruizione del 25% entro il 2018, del 35% entro il 2019 e del 40% entro il 2020.

Laddove, in via del tutto eccezionale, le ore pianificate dal dipendente non vengano fruito per sopravvenuta malattia del lavoratore interessato o per motivi tecnico-organizzativi attribuibili all’Azienda, la stessa procederà ad una nuova programmazione dei riposi – tenendo conto delle esigenze dei lavoratori – al fine di consentirne il godimento entro 20 giorni dalla rimozione dell’impedimento e comunque entro il mese di novembre di ciascun anno, comunicandola al dipendente con un congruo preavviso.

Decorso ciascun anno del predetto triennio, BNL e BPI non procederanno ad alcuna forma di monetizzazione o compensazione o riporto all’anno successivo di eventuali residui non fruiti dagli interessati rivenienti dalla quota del 20% di smaltimento relativo a ciascun anno.

A fronte di quanto previsto al comma che precede, l’Azienda dall’anno successivo metterà a disposizione della “Banca del Tempo Solidale” un equivalente quantitativo di ore di permesso retribuito.

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI FIRST CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO UNISIN